



## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis .....	Che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 12.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

La società ricorrente, a maggio del 2009, dava mandato alla banca di incassare tre effetti cambiari emessi da una ditta toscana non “allo sconto” ma al “dopo incasso” in modo che la banca avrebbe dovuto accreditare gli importi delle tre cambiali alla cliente soltanto ad avvenuto incasso/pagamento delle stesse.

Nel mese di ottobre 2009 (precisamente in data 13 e 21 del mese), le somme accreditate venivano stornate senza fornire motivazione alcuna.

Il ricorrente censura il comportamento tenuto dalla banca resistente sotto molteplici profili; in particolare: non aver tenuto una condotta diligente “per il superamento dei tempi previsti per il “servizio incasso” indicati nei fogli informativi”; averle recato pregiudizio non provvedendo a restituirle tempestivamente i titoli cambiari.



La mancata restituzione con la prova della mancata esazione, a detta del ricorrente, avrebbe impedito alla società di esperire tempestivamente le azioni cartolari per il recupero delle somme; proprio nel periodo di scadenza delle cambiali in questione, infatti, la situazione economica del debitore traente i titoli sarebbe peggiorata tanto da determinare l'apertura di una procedura di concordato stragiudiziale.

Chiede dunque all'Arbitro Bancario Finanziario di accertare le responsabilità della banca condannandola al pagamento dell'importo di € 32.700, somma equivalente all'importo delle cambiali non onorate dal traente.

Regolarmente costituitasi, la resistente sostiene di aver correttamente operato in quanto le proprie procedure interne prevedono che, decorsi 60 giorni dal termine di scadenza delle cambiali presentate all'incasso, l'importo portato dal titolo venga automaticamente accreditato sul conto del cliente con presunzione di pagamento; se, però e successivamente, i titoli tornano insoluti (come nella fattispecie in esame) gli importi accreditati vengono stornati.

Afferma, inoltre, parte resistente, che al cliente sono stati inviati i documenti contabili riferiti alle operazioni di accredito in cui alla colonna "tipo esito" è riportata la dizione RIC. A., forma abbreviata di "ricavo automatico". Tale dizione, osserva la banca, si differenzia da quella PAGAT che è riportata per altre tipologie di operazioni in cui l'incasso è effettivamente andato a buon fine. Il 13 e il 21 ottobre successivi sono stati poi inviati i documenti relativi allo storno delle operazioni.

Quanto alla contestazione di parte ricorrente che non sarebbero stati rispettati i limiti temporali per la certezza degli accrediti, la banca osserva che tali limiti, previsti dal relativo foglio informativo, sono previsti per i soli servizi di incasso "salvo buon fine"; nel caso del servizio richiesto dalla resistente, l'incasso delle cambiali non era "salvo buon fine" ma "al dopo incasso".

Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, inoltre, parte resistente osserva che: (i) l'accaduto non avrebbe influito negativamente sulla possibilità di recuperare i crediti poiché parte ricorrente stessa dichiara di aver avviato nel periodo di scadenza delle cambiali in parola un tentativo di concordato stragiudiziale, con ciò riconoscendo che la ditta era a conoscenza delle difficoltà economiche del debitore/traente delle cambiali. Il ricorrente avrebbe peraltro potuto richiedere il pagamento dei crediti relativi alle cambiali non onorate nell'ambito della procedura stragiudiziale; (ii) nessun danno potrebbe essere derivato alla ricorrente dalla non immediata disponibilità dei titoli insoluti ed eventualmente protestati, in quanto le cambiali non contenevano girate e il recupero dei crediti, in assenza di altri coobbligati, non avrebbe potuto che essere



effettuato nei confronti del debitore principale; neppure un'eventuale richiesta risarcitoria potrebbe essere fondata sulla temporanea disponibilità delle somme dal momento che il conto della ditta ricorrente non ha mai presentato nel periodo saldi debitori tanto che le somme temporaneamente accreditate sono andate ad incrementare, e poi a ridurre, un saldo comunque positivo.

Parte ricorrente conclude chiedendo all'Arbitro Bancario Finanziario il rigetto delle domande.

### **Diritto**

La domanda deve essere parzialmente accolta e per i seguenti motivi.

Rileva, innanzitutto, il Collegio come non sia in contestazione tra le parti la circostanza che parte ricorrente avesse espressamente richiesto di incassare le cambiali con clausola "al dopo incasso" ove, nei fogli informativi prodotti dalla banca e agli atti, è dato leggere che per effetti al "dopo incasso" debbono intendersi quegli "effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso".

La richiamata tipologia di adempimento negoziale si oppone all'altra, anche contrattualmente possibile con la stessa parte resistente, di ordine di incasso "salvo buon fine", ove nei rapporti tra le parti negoziali la banca si obbliga ad accreditare gli importi sul conto corrente dell'ordinante con verifica successiva dell'effettivo incasso o meno dei titoli.

In tale chiaro ambito negoziale, reputa il Collegio che parte ricorrente ben potesse ritenere che l'intervenuto accredito delle somme da parte del mandatario fosse avvenuto a titolo definitivo e a seguito dell'effettivo pagamento dei titoli da parte del debitore principale.

La difesa di parte resistente sul punto non appare condivisibile, basandosi essenzialmente su una "presunzione" di pagamento, presunzione che è elemento tipico del rapporto negoziale diametralmente opposto ("salvo buon fine", appunto) a quello pattiziamente concordato (al "dopo incasso").

Ritiene peraltro il Collegio che nessun indice – poi comunque costituente chiaro inadempimento agli specifici accordi contrattuali intervenuti – potesse derivare dalla dizione "RIC. A." riportata dalle contabili.

Parte resistente si è dunque resa inadempiente alle specifiche, peculiari, obbligazioni assunte con il perfezionamento del contratto per l'incasso delle



cambiali, inadempimento astrattamente foriero di un danno, allora da imputare sul patrimonio dell'inadempiente poi secondo la disciplina risarcitoria.

Sostiene parte ricorrente che l'illegittimo comportamento della banca resistente le avrebbe determinato un danno pari al valore delle cambiali e ciò in quanto il ridetto comportamento, aggravato dal ritardo con il quale le è stato comunicato quanto accaduto e restituiti i titoli, le avrebbe reso impossibile esperire tempestivamente ed efficacemente le azioni cartolari contro l'emittente, ove il peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo – che coinciderebbe temporalmente, secondo il ricorrente, con il periodo di scadenza delle cambiali stesse (luglio 2009) – avrebbe reso più difficoltoso il recupero del credito.

Parte resistente dichiara, al contrario, come nessun danno sia riconducibile al proprio comportamento, osservando che gli effetti in questione non recavano girate e pertanto al ricorrente non era stata preclusa la possibilità (inesistente) di agire in regresso nei confronti di eventuali coobbligati.

Sul punto, ritiene il Collegio come l'ipotesi ricostruttiva di parte resistente non sia da condividersi.

Tutte le azioni esperibili dal titolare di un credito cambiario, infatti, richiedono il possesso del titolo di credito sia per promuovere un giudizio di cognizione fondato sul rapporto sottostante all'emissione del titolo, sia per dare inizio ad una esecuzione forzata o per intervenire in un procedimento esecutivo promosso da altri creditori. Nella fattispecie in esame, inoltre, il ritardo di oltre tre mesi nell'avvisare il ricorrente del mancato pagamento, esponeva (potenzialmente) quest'ultimo a un ritardo nell'agire per il recupero del proprio credito, con il rischio concreto di essere preceduto da altri creditori nell'aggreddire il patrimonio del debitore.

Chiarito quanto sopra – potrebbe dirsi – “in punto di principio”, non può non essere peraltro rilevato come stessa parte resistente dichiara in atti che proprio nel periodo della scadenza delle cambiali (di cui alla presente fattispecie) si sarebbe aperta una procedura di concordato stragiudiziale, dichiarazione in base alla quale deve dedursi: (i) che la ricorrente sia venuta a conoscenza del mancato pagamento delle cambiali prima dello storno delle relative somme, mai incassate, da parte della banca; (ii) che una parte della somma di cui alle cambiali possa essere stata incassata direttamente dalla medesima società ricorrente.

Sul secondo punto evidenziato, resta infatti non specificata la questione relativa all'intervenuto pagamento o meno della somma, o parte di essa, di cui al titolo da parte del debitore principale; nemmeno parte ricorrente, infatti, sostiene che la



relativa somma (o parte di essa) non sia mai stata pagata, non potendosi allora procedere – in assenza di prova relativamente all’ammontare ma anche alla sussistenza stessa del (di un) danno – alla liquidazione del (di un parziale) risarcimento.

In conseguenza di quanto sopra, il Collegio pur accogliendo la domanda di accertamento della responsabilità da parte della Banca per un operato non conforme a diligenza e comunque illegittimo, non può condannare quest’ultima a risarcire l’assunto danno subito dal ricorrente per assoluta mancanza di prova al riguardo.

Il Collegio ritiene – peraltro – opportuno, nell’esercizio del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, ribadire la necessità che le banche, nella prestazione del servizio di incasso e pagamento di effetti cambiari, si comportino con il maggior grado possibile di trasparenza e di tempestività nei confronti del cliente-creditore cambiario.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS